



*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA  
35<sup>a</sup> Seduta  
Giovedì 4 maggio 2017

Deliberazione n. 204 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica).

Presidente: Nicola Irto  
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri  
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 28, assenti 3

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i sei articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, per come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 28, a favore 27, astenuti 1 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 9 maggio 2017

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 204 del 4 maggio 2017

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2003, N. 11  
(DISPOSIZIONI PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO  
RURALE. ORDINAMENTO DEI CONSORZI DI BONIFICA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 maggio 2017.

Reggio Calabria, 8 maggio 2017

IL PRESIDENTE  
(Nicola Irto)



## RELAZIONE

La presente proposta di legge ha come obiettivo la modifica di alcuni articoli della normativa vigente in materia di Consorzi di bonifica (l.r. 23 luglio 2003, n. 11), stabilendo un principio di giusto rapporto tra corresponsione dei contributi di bonifica ed effettiva attività di miglioramento fondiario da parte di tali enti. L'esigenza di intervenire legislativamente trova origine anche dalla non più rinviabile necessità di adeguare la normativa regionale all'intesa Stato - Regioni del 18 febbraio 2008.

L'inclusione degli immobili entro il perimetro del comprensorio non implica di per se l'obbligo di corrispondere i contributi consortili ed è altresì necessaria la fruizione di un beneficio per come riportato nell'intesa citata.

Il testo della proposta di legge è composto da cinque articoli.

### Relazione tecnico - finanziaria

Trattasi di una proposta tesa a regolamentare l'ordinamento consortile attraverso l'adeguamento della norma regionale esistente alla Intesa Stato-Regioni del 18/09/2008 per l'attuazione dell'articolo 27 del d.l. 248/2007 come modificato dalla legge di conversione n. 31 del 28/02/2008.

L'obbligo dell'adeguamento delle normative regionali all'intesa deriva dal fatto che trattasi di materia concorrente. Inoltre lo Stato con l'articolo 27 della legge 31/2008 impone, per l'attuazione dell'Intesa, l'invarianza finanziaria per la finanza pubblica, di conseguenza, riguardando, la modifica che si propone, l'attuazione dell'Intesa soggiace ope legis al vincolo dell'invarianza peraltro ribadito nell'articolo 5 della presente proposta di legge.

Nondimeno, gli stessi Consorzi, nell'esclusivo interesse dei cittadini contribuenti e al fine di evitare spiacevoli e onerosi contenziosi, con l'approvazione dei piani di classifica da parte del Consiglio regionale, individueranno i benefici derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, motivando con trasparenza la vera natura del beneficio che genera il contributo consortile richiesto.

La presente proposta di legge consente, quindi, di limitare il contenzioso, attualmente abbastanza frequente, causato dalla non precisa definizione del beneficio ricevuto a fronte del quale viene richiesto il tributo. La definizione certa e verificabile del beneficio derivante dal combinato disposto della presente proposta di legge e dall'approvazione dei piani di classifica consente, pertanto, ai consorzi di poter costruire i propri bilanci su dati certi sui quali effettuare una



*Consiglio Regionale della Calabria*

reale programmazione finanziaria e gestionale. Come indicato nell'articolo 5 (clausola di invarianza finanziaria) la presente legge, per quanto sopra esposto, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 9 maggio 2017

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)





**Art. 1**  
(Modifiche art. 23)

1. All'articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all’Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla Proposta per l’attuazione dell’articolo 27 del decreto legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (Disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica), i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell’ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall’attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell’articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall’immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell’opera e dell’attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.”;

b) al comma 2, le parole “di cui al precedente comma 1” sono soppresse;

c) al comma 5, le parole “, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2,” sono soppresse.

**Art. 2**  
(Modifica art. 24)

1. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 11/2003, le parole “diretti, indiretti e potenziali,” sono soppresse.

**Art. 3**  
(Modifica art. 28)

1. Al comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 11/2003, dopo la parola “immobili” sono inserite le seguenti: “agricoli ed extragricoli”.

**Art. 4**  
(Adeguamento statuti consortili)

1. I Consorzi di bonifica, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi statuti.



*Consiglio Regionale della Calabria*

Art. 5  
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).